COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 23 GIUGNO 2022

Immediatamente esecutiva

INDICE

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Criteri per l'individuazione delle aree mercatali
Art. 5 - Commissione Comunale Consultiva
Art. 6 - Compiti della Commissione Comunale Consultiva
Art. 7 - Compiti degli uffici comunali
Art. 8 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
Art. 9 - Imprenditori agricoli- autorizzazione d'esercizio - **co**ncessione
Art. 10 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante
Art. 11 – Concessione e successiva autorizzazione per i posteggi dati in concessione
Art. 12 - Subingresso nella titolarità della concessione/autorizzazione
Art. 13 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
Art. 14 - Decadenza della concessione/autorizzazione d'esercizio
Art. 15 - Indirizzi generali in materia di orari
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
Art. 18 - Condotta dei venditori
Art. 19 - Validità delle presenze
Art. 20 - Dimostrazione del titolo ed informazioni
Art. 21 - Calcolo delle presenze nei mercati
Art. 22 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati
Art. 23 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità

TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE

Art. 24 – Modalità di esercizio dell'attività
Art. 25 – Posteggi temporanei

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO SETTIMANALE

Art. 26 – Riconoscimento mercato storico, riqualificazione e mantenimento offerta merceologica e commerciale, attività di promozione del mercato settimanale, marchio e gestione web e social Mercato di Luino
Art. 27 - Definizione di mercato: orari – ubicazione – caratteristiche strutturali e funzionali
Art. 28 - Concessione del posteggio - Durata - Successive assegnazioni
Art. 29 – Utilizzo del posteggio

Art. 30 – Dimensione dei posteggi
Art. 31 – Richiesta di trasferimento nell'ambito del mercato
Art. 32 – Scambio reciproco di posteggio
Art. 33 – Messa a disposizione di aree private
Art. 34 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 35 – Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati - Spunta
Art. 36 – Pubblicità dei posteggi liberi
Art. 37 – Modifica, revoca o sospensione della concessione/autorizzazione del posteggio per motivi di pubblico interesse
Art. 38 – Mercati straordinari
Art. 39 - Attività promozionali a fini commerciali Istituzione ed attività promozionali per attività senza fine di lucro **e Foodcourt**

TITOLO IV
ALTRE AREE DISTRIBUTIVE E FIERE

Art. 40 – Istituzione
Art. 41 – Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale
Art. 42 – Tipologia ed aree destinate a fiere
Art. 43 – Modalità per partecipare alle fiere
Art. 44 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art. 45 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art. 46 – Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari
Art. 47 – Esercizio temporaneo e fiere non calendarizzate

TITOLO V NORMATIVA IGIENICO SANITARIA E SICUREZZA

Art. 48 – Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita
Art. 49 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari
Art. 50 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari
Art. 51 - Gestione della Sicurezza ed Emergenza

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 52 - Vigilanza
Art. 53 - Sanzioni
Art. 54 – Recidiva nelle violazioni
Art. 55 – Risarcimento danni - Diffida – Esecuzione d'ufficio
Art. 56 – Osservanza degli altri Regolamenti Comunali
Art. 57 – Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore
Art. 58 – Norme transitorie e finali

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo I -Capo I - Sezione III della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al successivo articolo 5.

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:

- ***commercio su aree pubbliche***: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- ***aree pubbliche***: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- ***autorizzazione:*** **provvedimento** amministrativo attraverso il quale il soggetto richiedente è autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche presso il mercato settimanale di Luino o in forma itinerante;
- ***concessione di posteggio***: provvedimento amministrativo attraverso il quale una partedi area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, è data in concessione all'operatore autorizzandolo all'esercizio dell'attività commerciale;
- ***presenze in un mercato***: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo vi rinuncia, non viene considerato presente sul mercato);
- ***"legge regionale***": la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e successive modifiche e integrazioni;
- ***posteggio fuori mercato***: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;

- ***mercato straordinario***: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e/o ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo anche mediante l'accorpamento degli stessi in uno o più insediamenti predeterminati dal comune e possono essere collegati ad eventi particolari.
- ***miglioria:*** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non precedentemente assegnato;
- ***scambio***: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio previa acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio competente;
  - ***posteggio riservato***: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- ***imprenditore agricolo:*** gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228;
- ***settore merceologico***: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. 6/2010 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- ***per tipologia merceologica***: il genere di merce venduta prevalentemente all'interno di un settore merceologico;
- ***spunta:*** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e/o non ancora assegnati;
- ***"spuntista":*** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- ***registro imprese***: il registro imprese di cui alla Legge n. 580/1993, tenuto dalla CCIAA;

Art. 3
Finalità

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
c) strumenti urbanistici comunali vigenti
d) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica incolumità, e la sicurezza di eventi e manifestazioni

Art. 4
Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:
   a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
   b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
   c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
   d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
   e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

Art. 5
Commissione Comunale Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Comunale Consultiva così composta:
   - Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
   - Responsabile Suap o suo delegato;
   - un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
   - un rappresentante di una delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
   - un rappresentante dei commercianti in sede fissa;
   - un Responsabile Area Tecnica o suo delegato;
   - il Comandante della Polizia Locale o suo delegato

   La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale; con la stessa procedura prevista per i membri effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco, che la presiede e la sua durata in carica è fissata in anni 5 (cinque).
3. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. L'ordine di convocazione deve essere inviato dall'ufficio competente ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per

lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l'ora di svolgimento della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

Art. 6
Compiti della Commissione Comunale Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, in riferimento a:
   a) alla programmazione ed organizzazione dell'attività del mercato settimanale, nonché servizi connessi;
   b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
   c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
   d) alla definizione di ulteriori criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
   e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
   f) sulla funzioni demandante dal presente Regolamento e dalla Legge Regionale;
   g) sulla definizione delle attività di promozione del Mercato Settimanale di Luino;
   h) sulla revisione ed aggiornamento del layout del Mercato comprendente dislocazione posteggi, percorsi ed accessi, parcheggi e parcheggi straordinari, servizi, presidi

   I pareri espressi dalla Commissione Comunale debbono essere debitamente motivati.

Art. 7
Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spettano al Responsabile dell'ufficio competente, sentito il parere della Commissione Consultiva, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, sono attribuite al Responsabile dell'ufficio competente.
3. La competenza al ricevimento ed evasione di reclami in materia, dei ricorsi avverso i verbali di contestazione di violazione alle nome, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Sindaco, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 8
Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, per un periodo di 12 anni, o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Le concessioni/autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici:
   - Alimentare
   - Non alimentare.
3. Vengono previste le tipologie merceologiche:
   - prodotti ittici
   - fiori e piante
   - caldarroste
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
5. Le autorizzazioni/concessioni in possesso degli operatori debbono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. La carta di esercizio e l'attestazione annuale, devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza ovvero su supporto informatico mediante visualizzazione del file in formato PDF.
6. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori limitazioni, divieti e prescrizioni per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, compresa la salvaguardia delle zone individuate dallo strumento urbanistico aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
7. Nelle aree ove è consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, questo deve essere svolto con l'ausilio di mezzi ed attrezzature finalizzati all'esercizio della vendita.
8. Al titolare di concessione/autorizzazione di posteggio è precluso l'esercizio dell'attività in forma itinerante ed al domicilio del consumatore nella giornata di mercato settimanale o straordinario.
9. In occasione di manifestazioni potrà essere concesso agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area antistante l'esercizio dell'attività, a condizione che l'occupazione di suolo pubblico venga preventivamente autorizzata

dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 9
Imprenditori agricoli - autorizzazione d'esercizio – concessione

1. La vendita diretta al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli è soggetta a dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001;
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre ché si tratti di denuncia regolare e completa;
3. La qualità di imprenditore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
4. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggio agli agricoltori può essere fatta anche per periodi limitati alla propria produzione;
5. La concessione di spazio nel mercato per i produttori agricoli può essere rilasciata in forma stagionale per la durata di mesi da 2 a 6 (due-sei) o annuale, rinnovabili in assenza di domande o, a turnazione, se le richieste superano i posteggi disponibili.

Art. 10
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione/SCIA intestata a persone fisiche o a società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative che intendono avviare l'attività nell'ambito del territorio comunale. L'autorizzazione/SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di vigenti in materia di "vendita presso il domicilio dei consumatori".
2. La domanda, o la SCIA in caso di subingresso, deve essere inviata secondo le modalità previste dal DPR 160/2010.
3. Qualora la domanda o la SCIA non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento invia comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione.
4. La domanda per l'esercizio dell'attività itinerante si intende accolta qualora l'ufficio competente non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90

(novanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa previa applicazione dell'art. 10/bis della Legge 241/1990. Il provvedimento di diniego, a firma del responsabile dell'ufficio competente, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11
Concessione e successiva autorizzazione per i posteggi dati in concessione

1. Per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nuovi o liberi disponibili nel mercato.
2. Per ottenere l'autorizzazione/concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve inviare istanza al SUAP, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato. Nella domanda devono essere dichiarati:
   a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
   b) codice fiscale e partita IVA;
   c) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia;
   d) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
   e) il settore od i settori merceologici;
   f) la tipologia merceologica (alimentare – non alimentare – prodotti ittici- fiori e piante – caldarroste) con descrizione dettagliata delle merci commerciate;
   g) di non possedere un numero superiore di autorizzazioni/concessioni rispetto a quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri: punteggi indicati nella legge comunitaria e regionale di riferimento (DGR 27.06.2016 n. X/5345 – Allegato A – punto 3.2.1)
4. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri con valorizzazioni che tengano conto del valore storico e socio-economico del Mercato Settimanale di Luino e risultino premianti rispetto al valore dell'offerta merceologica:
   a) Punteggi indicati nella legge regionale di riferimento (DGR 27.06.2016 n. X/5345 – Allegato A – punto 3.2.2)

b) Punteggi indicati nella legge regionale di riferimento (DGR 27.06.2016 n. X/5345 – Allegato A – punto 3.2.1)

5. Con l'entrata in vigore del DPR 160/2010, le domande devono essere inviate in via telematica tramite il portale in uso presso il SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Suap entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Suap è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
7. La concessione/autorizzazione del posteggio é rilasciata in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
8. La concessione/autorizzazione su posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, ove è ubicato il Comune che l'ha rilasciata, ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 12
Subingresso nella titolarità della concessione/autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità della concessione/autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata con firme autenticate dal notaio e registrazione all'Agenzia delle Entrate; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo l'invio al SUAP, attraverso le modalità previste dalla normativa vigente, della SCIA di reintestazione per subingresso della concessione/autorizzazione.

4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta e di tutti gli eventuali debiti relativi alla concessione.

5. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possegga i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 10 del presente regolamento o non comunichi attraverso la SCIA, il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, tramite posta certificata (PEC).
6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 10 del presente regolamento alla data di subingresso del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi attraverso la SCIA la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. L'eventuale decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta certificata (PEC).
7. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di anzianità. La stessa potrà essere vantata dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nel mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
8. Il subentrante che possiede debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale non potrà esercitare l'attività di commercio su area pubblica, e qualora siano relative ad annualità precedenti determinano l'avvio del procedimento di revoca della concessione. I debiti presi in considerazione sono quelli che risultano dagli accertamenti regolarmente effettuati a partire dal 2012 e per quelli che risultano a partire dalla medesima annualità, ancorché non più esigibili forzosamente in relazione alle procedure di riscossione.
9. I soggetti titolari di impresa individuale o societaria con situazione debitoria nei confronti del Comune non possono essere titolari di concessioni/autorizzazione per il commercio su area pubblica.
10. In caso di subingresso di una concessione contente la specificazione della tipologia merceologica, la stessa deve essere mantenuta ed è strettamente correlata con la concessione.

Art. 13
Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione d'affitto e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da

altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività attraverso l'istituto della SCIA. Qualora quest'ultimo non inoltri la SCIA di reintestazione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione precedente, decade dal diritto di esercitare l'attività.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione d'affitto, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario attraverso l'istituto della SCIA, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione d'affitto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 14
Decadenza della concessione/autorizzazione all'esercizio

1. La concessione/autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e l'autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono dichiarate decadute dal responsabile dell'ufficio competente, quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa;
   b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
   c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
   d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia;
   e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata SCIA di intestazione;
   f) omesso pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dal competente Regolamento comunale del Canone Unico.
2. L'atto di decadenza è disposto dal responsabile dell'ufficio competente e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 tramite posta certificata (PEC). Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del

procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato. Il procedimento di decadenza si deve concludere entro il termine massimo di 90 giorni entro i quali il concessionario potrà sanare le irregolarità riscontrate: trascorso tale periodo con il permanere delle condizioni che determinano la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio dispone l'atto di revoca.

3. Alla decadenza della concessione di posteggio, segue di diritto la decadenza dell'autorizzazione, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche presso il mercato settimanale di Luino.

Art. 15
Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
   a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 06.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche solo in orari pomeridiani e serali;
   b) è fatto divieto di effettuare mercati nei giorni di Natale e Capodanno. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
   c) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area mercatale o parte di essa, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, per motivi di pubblico interesse e per motivi di pubblica sicurezza.

Art. 16
Festività

1 . Qualora il mercato cada il 26 dicembre, lo stesso potrà essere effettuato su richiesta da parte delle Associazioni di categoria e solo con la partecipazione di almeno il 51% degli operatori.

2. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 17
Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, nelle vie/piazze interne, è vietato il transito di veicoli fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini e dei veicoli dei residenti in loco che abbiano la disponibilità di un garage/rimessa per il veicolo;

2. All'interno e nelle aree immediatamente adiacenti all'area mercatale non è ammessa la presenza di suonatori ambulanti, di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità, di qualsiasi forma di volantinaggio ed è vietata qualsiasi occupazione temporanea non autorizzata dal competente ufficio comunale. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, pattini, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

Art. 18
Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in abbigliamento decoroso, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Gli operatori commerciali devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Art. 19
Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti purché risultino nella carta di esercizio.
2. Chi partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica nonché dei mezzi e/o attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività per tutti i posteggi autorizzato ad occupare temporaneamente.
3. Per i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con sede in Lombardia oltre all'originale del titolo autorizzatorio occorre essere in possesso della carta di esercizio e della attestazione annuale valida per l'anno in corso esibita anche su formato digitale in PDF. Per i titolari di autorizzazione per il commercio

su aree pubbliche provenienti dalle altre regioni, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, occorre essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva valido nella regione di provenienza ovvero di ogni documento utile a dimostrare la regolarità contributiva dell'anno in corso.

4. Con la Determina n. 1704 del 19.12.2012 è stata accertata l'anzianità delle concessioni di posteggio in essere per il mercato settimanale di Luino.

Art. 20
Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.
2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare o a qualunque altro titolo attraverso l'esibizione in originale della carta d'esercizio.
3. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale è immediatamente sospesa e si procederà in termini sanzionatori.
4. Le operazioni di controllo dell'attività sono effettuate anche mediante il controllo della carta di esercizio nominativa contenente tutti gli elementi di identificazione personale degli operatori di cui ai commi 1 e 2, nonché i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
5. La carta di esercizio non sostituisce la concessione né l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 21
Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore concessionario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato, nel posteggio assegnato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro le ore 8,30 ovvero nell'orario stabilito per l'assegnazione dei posteggi di spunta oppure si assenta prima di un'ora dal termine del mercato, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ufficio preposto, è considerato assente.

3. L'ufficio competente provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. La graduatoria, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso gli uffici competenti.
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate inviando al Comune la certificazione medica entro 10 (dieci) giorni dal primo giorno di assenza.

Art. 22
Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed entro i limiti fissati dalla Legge Regionale. Il Responsabile dell'ufficio competente, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento deve darne comunicazione alla Regione.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità, igienico-sanitari e di pubblica sicurezza, è adottato dal responsabile dell'ufficio competente.
4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente di singoli posteggi, di un'area mercatale o dell'intero mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i seguenti criteri di priorità:
    a) anzianità del posteggio;
    b) anzianità di iscrizione al registro imprese del titolare del posteggio;
    c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
5. Lo spostamento, la soppressione e il trasferimento di un area mercatale o dell'intero mercato è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.
6. Si procede alla riassegnazione di tutti i posteggi facenti parte del mercato settimanale di Luino solo nel caso in cui il trasferimento/dislocazione permanente interessi il 51% del numero totale dei posteggi del mercato settimanale medesimo.

Art. 23
Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo essere riportati dagli utenti o ai frequentatori del mercato.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi è effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
5. Grava esclusivamente sul titolare della concessione/autorizzazione del posteggio la responsabilità civile verso terzi e verso il Comune per i danni provocati dall'esercizio dell'attività.
6. Nessun rimborso o indennizzo è dovuto per la rinuncia alla concessione o per la revoca della concessione e relativa autorizzazione.

TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE

Art. 24 - Modalità di esercizio dell'attività

1 - Gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono esercitare l'attività di vendita dalle ore 6,00 alle ore 22,00, con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

2 - Gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante **non** possono esercitare l'attività di vendita sull'intera area del lungolago e più precisamente nella porzione di territorio compresa tra Via Palazzi ed il confine con il Comune di Germignaga e nel centro cittadino costituito dal centro storico di Luino e dell'area a valle della linea ferroviaria, fatta salva la localizzazione di piazza Libertà dove possono essere autorizzati produttori agricoli nelle giornate di mercato. E' consentita l'attività nelle frazioni e nelle località del territorio del Comune di Luino.

3 - Durante lo svolgimento del mercato settimanale e dei mercati straordinari è vietato esercitare l'attività del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di m. 500 (cinquecento).

4 - Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate al tempo strettamente necessario, massimo sessanta minuti, per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

5 - E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività.

6 - Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve.
d) Lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

7. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato prima e dopo gli orari indicati al precedente comma 1.

8. In occasioni di particolari ricorrenze o manifestazioni di particolare interesse pubblico, l'attività itinerante può essere svolta su tutto il territorio e l'orario di svolgimento dell'attività può essere protratto fino al termine delle manifestazioni stesse.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'imprenditore agricolo

10. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o in difformità al presente regolamento sono abusive.

11. Il personale appartenente alla Polizia Locale procede ai sensi di legge per la cessazione delle occupazioni abusive.

Art. 25
Posteggi temporanei

1. I posteggi temporanei possono essere individuati solo a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di approvvigionamento dei beni di prima necessità nelle zone non sufficientemente coperte dal servizio commerciale per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi.

2. Nelle zone immediatamente adiacenti gli impianti sportivi, al fine di incrementare il servizio in occasione dello svolgimento delle gare sportive, nonché di manifestazioni di particolare interesse pubblico, i posteggi sparsi/isolati sono individuati dal responsabile dell'ufficio competente.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO SETTIMANALE

Art. 26
Riconoscimento mercato storico, riqualificazione e mantenimento offerta merceologica e commerciale, attività di promozione del mercato settimanale, marchio e gestione web e social Mercato di Luino

1. Il Mercato settimanale di Luino è stato istituito mediante concessione imperiale da Carlo V nel 1543 a favore di Camillo Borromeo. Il Comune di Luino ha richiesto a Regione Lombardia il riconoscimento della storicità della manifestazione avvenuta con Decreto N. 3682 del 21.03.2022.
2. Il Mercato settimanale di Luino rappresenta un valore storico identitario e socio economico per il territorio e la comunità di Luino, nonché di valore economico e commerciale per i concessionari. Il Comune di Luino gestisce il Mercato Settimanale con l'obiettivo di conservarne il valore storico e socio economico e di valorizzarlo attraverso:
   a. Azioni promozionali che amplino la conoscenza della manifestazione presso turisti e potenziali fruitori;
   b. Azioni di miglioramento della fruizione della manifestazione, di servizi ed altri eventi connessi;
   c. Azioni di riqualificazione dell'offerta merceologica e commerciale da attuarsi nei bandi di nuova assegnazione ed individuazione di misure idonee per il contrasto al degrado merceologico e commerciale
3. Su proposta della Commissione Consultiva o degli Uffici preposti, la Giunta Comunale può approvare progetti di cui al comma precedente da attuarsi su base annuale o triennale anche con finanziamenti specifici che possono prevedere la contribuzione obbligatoria dei concessionari fino ad un massimo del 20% del Canone Concessorio: la quota dei contributi obbligatori dei concessionari può coprire fino al massimo del 50% dei progetti finanziati.
4. Il Comune di Luino è titolare del marchio commerciale del Mercato di Luino e lo può utilizzare per iniziative culturali, sociali ed economiche, e-commerce compreso: il Comune di Luino ha la titolarità per la registrazione di domini originali sul web, nonché di account social. La Giunta Comunale può stabilire indirizzi e linee guida l'utilizzo del marchio e delle pubblicazioni web e social.
5. Le concessioni/autorizzazioni di posteggi al Mercato Settimanale di Luino riportano il marchio del Mercato Storico di Luino ed i concessionari hanno il diritto di

pubblicizzare la titolarità della concessione/autorizzazione con materiale promozionale del medesimo.

Art. 27
Definizioni di Mercato: orari, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. L'attività di vendita del mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì – l'orario è determinato dal cambio dell'ora legale/solare:

   - periodo ora solare termine alle ore 16,30
   - periodo ora legale termine alle ore 17,00

   Dal giorno 8 dicembre di ogni anno al giorno 6 gennaio di ogni anno, il termine dello svolgimento del mercato è alle ore 17,00.

2. Gli operatori del mercato settimanale hanno l'obbligo dello sgombero dell'area mercatale con la contestuale effettuazione della raccolta differenziata, entro i predetti orari.
3. Per i concessionari di posteggio ubicato nel settore non alimentare, le attività di insediamento devono avvenire non prima delle ore 6,30 e non dopo le ore 8.30.
4. Per i concessionari di posteggio ubicato nel settore alimentare ed i fioristi, le attività di insediamento devono avvenire non prima delle ore 5,30 e non dopo le ore 8.30.
5. I rivenditori di prodotti ittici ubicati in Largo Galvaligi possono lasciare libero il proprio posteggio solo dopo le ore 14,00 del giorno di mercato settimanale;
6. Le aree mercatali sono individuate con le seguenti denominazioni:

1.	Area Sereni	n. 36 posteggi	1-36
2.	Area Garibaldi	n. 61 posteggi	37-60 e 234-270
3.	Area Vittorio Veneto	n.66 posteggi	61-126
4.	Area SVIT Alimentari	n. 50 posteggi	127-176
5.	Area SVIT Interna	n. 57 posteggi	177-233
6.	Area XV agosto	n. 38 posteggi	271-292 e 315-330
7.	Area Risorgimento	n. 22 posteggi	293-314
8.	Area Stazione	n. 40 posteggi	331-370

8. Le planimetrie del mercato divise per aree mercatali, comprendono il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e i posteggi ove NON è possibile posizionare l'automezzo e sono allegate al presente regolamento.
9. La planimetria del mercato è consultabile presso il sito istituzionale del Comune di Luino – SUAP.

10. Lo spostamento temporaneo del giorno di mercato settimanale nonché la modifica temporanea degli orari di svolgimento del mercato settimanale possono essere disposti con apposita ordinanza su indirizzi della Giunta Comunale.

Art. 28
Concessione del posteggio – Durata - Successive assegnazioni

1. La concessione del posteggio mercatale è rilasciata su criteri stabiliti dal presente regolamento per una durata di 12 anni.
2. Al termine della concessione, si procederà ad una nuova assegnazione mediante bando pubblico sulla base della normativa vigente previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, tenendo conto dei seguenti elementi di anzianità di presenza nel mercato, di anzianità dell'attività economica e di qualità merceologica e commerciale dell'attività economica

Art. 29
Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni e condizioni di cui al presente regolamento e di quelle eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio.
2. E' vietata la permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
3. E' vietato occupare uno spazio superiore in lunghezza ed in profondità sia a terra che area a quello indicato in concessione;
4. Nei posteggi ubicati nelle aree mercatali di Via XV Agosto, Via Vittorio Veneto e Via Vittorio Sereni, tra un posteggio e l'altro deve essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50. L'eventuale tendone o copertura del banco, deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,50 misurata nella parte più bassa, al fine di agevolare l'insediamento degli altri operatori, sia attigui che in transito. Le tende con una metratura maggiore debbono essere posizionate ad una altezza minima di metri 4 (quattro) da terra. Se necessario si deve agevolare il passaggio e l'insediamento degli altri operatori, alzando o abbassando la tenda, secondo il caso – deve altresì essere assicurato l'accesso ai passi carrai e deve necessariamente essere lasciata libera una porzione di marciapiede di almeno m. 0,50;
5. I titolari di posteggio devono posizionarsi:

- per il settore alimentare e fioristi: non prima delle ore 5,30 ed entro le ore 8.30;
- per il settore non alimentare: non prima delle ore 6,30 ed entro le ore 8.30;

6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con i banchi contigui, nel limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
7. è vietato porre in vendita una categoria merceologica diversa da quella indicata in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo, danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo; ;
9. è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso i punti stabiliti effettuando la raccolta differenziata;
11. il posteggio deve essere lasciato pulito e libero da qualsiasi rifiuto;
12. è vietato utilizzare strumenti di misura non previsti dalla legge in vigore in materia;
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione/concessione in originale e mostrarla ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale e altro personale addetto al controllo, nonché la carta di esercizio, l'attestazione annuale ed i suoi allegati in originale in forma cartacea o su supporto informatico mediante visualizzazione del file in formato PDF;
14. i posteggi dati in concessione con l'ausilio dell'automezzo devono obbligatoriamente essere utilizzati con quest'ultimo; a riguardo l'automezzo deve essere posizionato alle spalle del banco e tassativamente all'interno del posteggio. Per i posteggi che hanno una profondità inferiore a m. 3,50 non sussiste l'obbligo dell'insediamento dell'automezzo;
15. per gli operatori che intendono utilizzare anche la parte laterale del posteggio per esposizione e vendita della merce, considerato che il passaggio tra un posteggio e l'altro è considerata superficie non utilizzabile per l'insediamento delle attrezzature, devono necessariamente arretrare lateralmente di almeno m. 0,50 rispetto alla delimitazione del posteggio stesso al fine di garantire e mantenere inalterato lo spazio divisorio dei posteggi ed evitare quindi inutili disagi e scompigli con le attività limitrofe;
16. i commercianti hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione delle merci che, anche quando sollevate dal suolo di almeno m. 2,50, non devono sporgere dai limiti del posteggio assegnato;
17. i commercianti non devono ostacolare la viabilità e/o impedire il regolare svolgimento dell'attività degli altri operatori;

18. durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce salvo quelli effettuati a mano;
19. i banchi possono essere protetti con tende ed ombrelloni, il cui limite inferiore deve essere ad una altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano terra. La massima sporgenza delle tende e degli ombrelloni dal limite anteriore del posteggio e lateralmente per quelli di testata non deve superare i m. 0.50, mentre la sporgenza laterale attigua ad altri posteggi non deve superare la sporgenza di m. 0,25 (quantificata nella metà dello spazio divisorio tra i posteggi). Le tende che occupano una metratura maggiore di quella consentita debbono essere posizionate ad almeno metri 4 (quattro) da terra. Questa prescrizione deve essere osservata anche per gli automezzi che, pur non avendo un piano di esposizione e di vendita sul suolo, in quanto è tutto integrato nell'automezzo, debbono restare arretrati e tenere la linea del filo tenda dei banchi contigui. Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono ostacolare il passaggio dei pedoni né il passaggio dei mezzi degli operatori autorizzati a raggiungere i posti loro assegnati o di quelli che, per causa di forza maggiore o per eccezionali esigenze siano stati autorizzati ad allontanarsi dall'area mercatale prima dell'orario del termine – sono ammessi gazebo purché nei limiti delle dimensioni del posteggio e purché siano dotati di apertura laterale;
20. nel mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici;
21. la reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestia.
22. è severamente vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti;
23. nell'area del mercato è vietato svolgere attività fuori dagli spazi dati in concessione nonché svolgere attività di qualsiasi genere quali il giocare alle carte o il mangiare in modo tale da essere visibili ai visitatori del mercato;
24. nel mercato è vietata la detenzione di cani od altri animali da parte dei concessionari di posteggio ad eccezione del caso in cui siano custoditi o tenuti al guinzaglio;
25. gli operatori già insediati debbono obbligatoriamente agevolare l'insediamento degli altri operatori e degli spuntisti;
26. le tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, la visuale dei negozi, degli uffici commerciali, dei pubblici esercizi, dei pubblici uffici, dei passi carrai e gli ingressi delle abitazioni;
27. ad eccezione degli operatori che vendono calzature, terraglie, piante, fiori, articoli per l'agricoltura, arredamento e animali, non è consentita l'esposizione a terra;
28. per le caratteristiche di Via XV Agosto, Via Sereni e Via Vittorio Veneto non è consentito l'utilizzo dell'automezzo all'interno delle metrature avute in concessione, fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente

regolamento che deve essere espressamente riportata nella concessione con l'indicazione delle dimensioni massime del veicolo che potranno essere comunque oggetto di modifica ai fini dell'applicazione della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;

29. nessun operatore concessionario o spuntista può abbandonare il posteggio assegnato prima di un'ora dalla fine della giornata di mercato settimanale salvo gravi e comprovati motivi e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'ufficio di Polizia Locale – Servizio Polizia Amministrativa
30. è vietato appendere merci oltre la linea del banco;
31. è vietato posizionare veicoli nei posteggi non autorizzati alla collocazione degli stessi;
32. i titolari di concessione che sono anche titolari di autorizzazione itinerante non possono lasciare libero il proprio posteggio per partecipare alla spunta. Possono essere assegnatari anche di un posteggio attraverso la spunta, qualora abbiano il mezzo necessario per le operazioni di vendita e sia presente un collaboratore dipendente risultante nella carta di esercizio esibita in originale o su supporto informatico mediante visualizzazione del file in formato PDF.
33. qualora i concessionari di posteggio volessero occupare un posteggio diverso da quello avuto in concessione, debbono obbligatoriamente attendere l'assegnazione dei posteggi liberi agli spuntisti e ottenere l'autorizzazione anche verbale del personale della Polizia Locale;
34. è vietato disperdere su suolo pubblico acque provenienti dal lavaggio della merce, dei banchi o dell'attrezzatura di vendita;
35. all'interno dell'area mercatale e nella sua prossimità è vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi ad es. indovino, giocoliere, suonatore, mimo, mendicanti e la distribuzione di pubblicità di carattere commerciale non autorizzati dall'ufficio comunale competente;
36. è vietato circolare con tavole di legno, pattini, materiale voluminoso o qualsiasi cosa che possa intralciare o/o recare pericolo alla libera circolazione dei frequentatori;
37. la propaganda religiosa, politica o sindacale attraverso la collocazione di gazebo, non è ammessa all'interno dell'area mercatale ma, su autorizzazione della Polizia Locale Servizio Polizia Amministrativa è ammessa nelle aree immediatamente adiacenti; all'interno delle aree mercatali è ammesso il volantinaggio di propaganda religiosa, politica o sindacale;
38. è vietato l'utilizzo di altoparlanti, strumenti musicali, campane o qualsiasi cosa che possa recare disturbo; unica tolleranza il funzionamento di riproduttori sonori da parte dei rivenditori di musica;
39. sono vietati comportamenti scorretti, litigi e qualsiasi altro atto che disturbi il regolare svolgimento del mercato messo in atto dal titolare della

concessione/autorizzazione o da un suo dipendente o collaboratore famigliare, la concessione/autorizzazione del posteggio può essere sospesa sino a tre giorni di mercato, sentita la Commissione Comunale.

40. qualora il titolare del posteggio necessiti di un ampliamento della superficie avuta in concessione deve inviare la richiesta all'ufficio competente il quale sottoporrà la richiesta alla Commissione Comunale.

41. in caso di diniego dell'ampliamento richiesto il responsabile dell'ufficio competente può eventualmente procedere all'assegnazione di un eventuale posteggio libero disponibile, utilizzando la procedura prevista dal successivo art. 34.

42. ogni operatore del settore alimentare può utilizzare una sola presa di corrente per un massimo di 6 KW – ogni altro uso è vietato;

43. al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbano ed una offerta commerciale di qualità, sono fissate le seguenti limitazioni:

- relativamente alle merceologie commerciabili è esclusa la vendita dei seguenti prodotti: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, cose ed oggetti usati, armi ed esplosivi, articoli usualmente venduti nei sexy shop e prodotti chimici;
- è tassativamente esclusa anche la vendita di indumenti ed oggetti di qualsiasi tipo, materiale e foggia, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa, delle appartenenze culturali ed etniche.

Art. 30
Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi sono individuati, per ciascuna area mercatale, nelle planimetrie del mercato. Le dimensioni frontali di ciascun posteggio vengono prefissate, posteggio per posteggio, in relazione al numero di posteggi previsti ed alla oggettiva disponibilità di spazio pubblico. Non possono comunque superare metri 9,00 al netto degli spazi divisori. Per i posteggi con misure superiori rimane il diritto acquisito così come la misura della profondità. La profondità massima dei posteggi è contenuta in metri 4,50 per il settore non alimentare e di metri 6,00 per il settore alimentare e fiori. Per i commercianti di calzature o fioristi una profondità maggiore, qualora vi sia la disponibilità di spazio, è concessa dal responsabile dell'ufficio competente sentita la Commissione Comunale;

2 Nelle aree mercatali in cui sono ubicati gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, non è possibile unificare due posteggi attigui, ed ogni degli operatore

titolare di posteggio deve obbligatoriamente lasciare lo spazio laterale tra un posteggio e l'altro di m. 0,25. In caso di riorganizzazione delle aree mercatali, il Comune provvederà ad una ridistribuzione dei posteggi che preveda lo spazio minimo di m 0,50 fra un posteggio e l'altro.

3. E' possibile richiedere una modifica delle dimensioni del posteggio che verrà valutata dal Responsabile SUAP, sentita la Polizia Locale e la Commissione Comunale in relazione alla localizzazione del posteggio, percorsi ed accessi limitrofi e percorsi di esodo entro 90 giorni dal rilascio della concessione o del subingresso.

4. Il Comune di Luino può predisporre idonea segnaletica utile ad individuare a terra la delimitazione del posteggio. In questo caso verrà predisposto un tracciamento provvisorio al quale possono essere fatte osservazioni entro un termine di 10 giorni, e poi stabilito definitivamente mediante posizionamento di segnali a terra riconoscibili.

Art. 31
Richiesta di trasferimento nell'ambito del mercato

1. In caso di posteggi liberi all'interno del mercato, il Comune di Luino provvede a segnalare, mediante avviso, la disponibilità ai concessionari per una loro eventuale richiesta di miglioria.
2. I soggetti concessionari di posteggio nel mercato settimanale, possono inviare all'ufficio competente una richiesta di trasferimento della loro attività in uno dei posteggi eventualmente liberi, con contestuale rinuncia al posteggio di cui sono titolari.
3. La domanda è accolta previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
4. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
   a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;
   b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
   c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante.
5. La graduatoria è approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente e pubblicata Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 32
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato NON possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dal responsabile dell'ufficio competente.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al responsabile dell'ufficio competente specificando, nella stessa, i motivi della richiesta.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio, della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento della concessione/autorizzazione, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile dell'ufficio competente, che dovrà tener conto della suddivisione del mercato in settori merceologici.
5. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 33
Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. I soggetti di cui all'art. 1 hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
3. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come previsto dal presente regolamento.
4. Qualora le aree messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 34

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori ed imprenditori agricoli sono assegnati **posteggi** all'interno della manifestazione Mercato di Luino da individuarsi in piazza Libertà , di cui n. 5 riservati prioritariamente a produttori locali dei comuni di Agra, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Castelveccana, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno con Pino Lago Maggiore e Veddasca, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, n. 5 riservati prioritariamente ai produttori agricoli della Provincia di Varese e n. 5 riservati prioritariamente ai produttori agricoli della Provincia di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.
2. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 1 del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento.
4. Il criterio di priorità, è riferito all'attività di vendita dei propri prodotti, da parte dell'imprenditore agricolo così come attestata dalla visura camerale.
5. I posteggi concessi ai produttori od imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori od imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato ed in loro assenza ad altri operatori con tipologia merceologica alimentare.

Art. 35
Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati Spunta

1. I posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare sono temporaneamente assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 gli operatori spuntisti hanno l'obbligo di apporre la propria firma in un registro messo a disposizione presso il Comando di Polizia Locale.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta nel giorno di mercato settimanale o straordinario dal personale appartenente alla Polizia Locale o da altro personale

preposto, a partire dalle ore 8,30 sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

a) rispetto del settore merceologico;
b) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
c) più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
d) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

4. Le operazioni di spunta vengono attuate, con le seguenti modalità:

a) i posteggi temporaneamente disponibili sono assegnati, a partire dalle ore 8,30 di ogni giorno di mercato settimanale dal personale addetto che effettua la verifica dei posteggi temporaneamente liberi presso l'area mercatale, i quali vengono successivamente assegnati ai commercianti spuntisti secondo i criteri e le modalità di cui ai precedente comma 3;
b) l'assegnazione è effettuata tenuto conto della suddivisione tra settore alimentare - non alimentare, secondo la graduatoria di frequenza per ciascun settore e, in caso di parità di graduatoria, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
c) la graduatoria è aggiornata in base alla presenza del commerciante spuntista che deve firmare l'apposito registro entro le ore 8.30 e deve rimanere a disposizione in attesa di comunicazioni da parte del personale preposto;
d) il commerciante spuntista che si presenta il giorno di mercato settimanale, deve avere con sé l'autorizzazione/concessione in originale, la carta di esercizio, l'attestazione annuale , l'attrezzatura, nonché, dove previsto, la documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria relativa al veicolo in corso di validità, se trattasi di autorizzazioni per la vendita di prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande e, in ogni caso, la documentazione fiscale (partita IVA) per il rilascio dello scontrino fiscale; i collaboratori dell'attività devono risultare dalla carta di esercizio e dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro in base alla legislazione vigente – per gli operatori con sede in regioni diverse dalla Lombardia il documento di regolarità contributiva valido per l'anno in corso.
e) nessun posteggio può essere occupato dagli spuntisti prima dell'assegnazione, pertanto i veicoli con la relativa attrezzatura devono essere collocati fuori dell'area mercatale in attesa che vengano effettuate tutte le operazioni di spunta;
f) nella fase di assegnazione dei posteggi il commerciante spuntista che non risponde per tre volte consecutive alla chiamata, ma che comunque si presenta ad operazioni di spunta non ancora ultimate (le operazioni si considerano ultimate con l'assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili all'ultimo operatore spuntista in graduatoria presente in quel giorno) sarà messo in coda con la possibilità di scegliere il posteggio e gli sarà riconosciuta la presenza ai fini dell'anzianità di frequenza;

g) nella fase di assegnazione dei posteggi al commerciante spuntista che ha firmato il registro della spunta e che non risponde per tre volte consecutive alla chiamata, non sarà riconosciuta la presenza ai fini della graduatoria dell'anzianità di frequenza. Nell'eventualità che lo spuntista si presenti quando sono ultimate le operazioni di spunta, quest'ultimo non sarà ammesso alla spunta, anche in caso ci fossero ancora posteggi temporaneamente disponibili, in quanto fuori orario;

h) l'operatore spuntista ha la facoltà di non accettare un posteggio avente misura di lunghezza inferiore a m. 5,00, in questo caso gli sarà riconosciuta la presenza per la giornata di mercato in questione;

i) all'operatore spuntista che rifiuterà un posteggio avente lunghezza pari o superiore a m. 5,00 non sarà riconosciuta la presenza per la giornata di mercato in questione. Tale rifiuto sarà annotato nel registro firme;

j) gli operatori spuntisti del settore alimentare possono accedere ai posteggi liberi degli operatori fioristi solo dopo l'assegnazione dei posteggi liberi agli spuntisti del settore fioristi;

k) gli operatori spuntisti del settore non alimentare possono accedere ai posteggi del settore alimentare e fioristi solo dopo l'assegnazione dei posteggi liberi agli operatori spuntisti del settore alimentare e fioristi;

l) gli operatori spuntisti del settore alimentare o fioristi non possono accedere ai posteggi del settore non alimentare;

m) alla undicesima assenza consecutiva non giustificata ovvero per un assenza superiore alle venti giornate di mercato settimanale nell'arco di un anno solare, lo spuntista è estromesso dalla graduatoria. Per potervi rientrare lo spuntista deve ripresentare la domanda di ammissione alla graduatoria degli spuntisti e sarà reintegrato all'ultimo posto della graduatoria. Le presenze accumulate sono comunque tenute valide in caso di assegnazione definitiva di posteggi. Si considerano assenze giustificate quelle per malattia, gravidanza e infortunio. Inoltre la cancellazione dal registro della spunta sarà effettuata nei casi in cui l'operatore spuntista:

- non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia;
- incorra, per almeno due volte in un anno solare, in una delle violazioni stabilite dal presente regolamento

5. La graduatoria delle presenze temporanee presso il mercato settimanale è aggiornata entro il 7 gennaio di ogni anno solare, con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 36
Pubblicità dei posteggi liberi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato, il Responsabile del procedimento trasmette alla Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. L'ufficio competente provvede prima alla pubblicazione ai fini delle richieste di miglioria e successivamente alla pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi liberi all'Albo Pretorio per trenta giorni, sul sito Web comunale e alla pubblicizzazione tramite i canali istituzionali.
3. Ogni interessato può inviare domanda al responsabile dell'ufficio competente. contenente le indicazioni precisate dal presente regolamento, intesa ad ottenere l'autorizzazione/concessione, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi all'Albo Pretorio.
4. Durante l'espletamento delle procedure di assegnazione di posteggi liberi, è possibile rilasciare concessioni brevi mediante una procedura semplificata basata su avviso di manifestazione di interesse che deve essere pubblicata per almeno 10 giorni ed una successiva selezione con una valutazione semplificata o sorteggio o mista.

Art. 37
Modifica, decadenza, revoca o sospensione della concessione/autorizzazione del posteggio per motivi di sicurezza e di pubblico interesse

1. Qualora ricorrano motivi di sicurezza e/o di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale, mediante motivato provvedimento, dispone la modifica, lo spostamento, la revoca o la sospensione della concessione del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati. In tal caso, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio, ove possibile, all'interno dell'area mercatale, per il tempo restante di validità della concessione originariamente accordata. Il nuovo posteggio concesso deve, se possibile, avere le caratteristiche dimensionali del precedente;
2. La modifica, la sospensione ed il provvedimento di decadenza della concessione/autorizzazione disposta dal responsabile dell'ufficio competente, non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento dei danni.

Art. 38
Mercati straordinari

1. Nel periodo dal 1° Dicembre al 6 Gennaio (periodo natalizio) e nel periodo da Maggio a Ottobre, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta deve essere inviata:
   a) da almeno il 51% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;
   b) da almeno una Associazione di categoria maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su area pubblica.

4 - Entro il mese di novembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

5 - In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6 - La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli operatori del settore, almeno quindici giorni prima della data prevista. Gli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario debbono provvedere a consegnare l'adesione all'ufficio competente provvedendo contemporaneamente al pagamento dovuto per i mercati straordinari ai quali si intende partecipare. La modulistica è messa a disposizione dall'ufficio competente.

7 - L'area riservata per lo svolgimento dei mercati straordinari e l'orario di svolgimento degli stessi è individuata nella seduta della Commissione Consultiva sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale.

8 - Al termine di ogni mercato straordinario gli operatori del commercio su aree pubbliche sono tenuti alla totale pulizia dell'area avuta in concessione con l'asportazione di tutti i rifiuti.

9. Non può essere richiesto, in alcun caso, il rimborso del pagamento effettuato per la partecipazione ai mercati straordinari.

10. La richiesta da parte delle associazioni di categoria deve essere inviata entro il 31.12 dell'anno precedente.

11. In caso di mercato straordinario, i concessionari devono confermare la partecipazione entro 30 giorni dalla manifestazione: il Comune assegnerà il posteggio in relazione alle adesioni ricevute ed alle esigenze di viabilità.

Art. 39
Attività promozionali a fini commerciali, attività promozionali per attività senza fine di lucro e Foodcourt

1. Nell'ambito delle aree mercatali e lungo i percorsi di accesso dai principali parcheggi pubblici, possono essere individuati con apposito provvedimento n. 10 stalli per attività promozionali a fini commerciali e per attività promozionali per attività senza fine di lucro: l'Ufficio competente può rilasciare concessioni temporanee per attività promozionali a fini commerciali per la singola giornata di mercato, per un massimo di n. 6 giornate annuali per ogni soggetto. Per le attività promozionali senza fine di lucro può essere richiesto il patrocinio con esenzione al pagamento degli oneri concessori.
2. In caso di richieste eccedenti le disponibilità, andrà data priorità alle attività ed associazioni con sede in Comune di Luino, nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano e della Provincia di Varese.
3. E' facoltà del Comune di Luino disporre concessioni per somministrazione in apposite aree limitrofe alle zone mercatali per far fronte ad una domanda di picco di alcuni periodi dell'anno o per promuovere attività enogastronomiche.

TITOLO IV
ALTRE AREE DISTRIBUTIVE E FIERE

Art. 40
Istituzione

1. L'eventuale istituzione di posteggi isolati può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 41
Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale.

1. Non ravvisando l'interesse pubblico ed un interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.
2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può avvenire con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento.

Art. 42
Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le fiere, o parti delle loro aree, possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 43
Modalità per partecipare alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
   a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
   b) il codice fiscale e/o la partita IVA;
   c) gli estremi dell'autorizzazione (o S.C.I.A.) posseduta che si intende utilizzare (numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia;
   d) le dimensione del posteggio che si chiede di occupare;
   e) la fiera alla quale si chiede di partecipare;
   f) i prodotti che intende commercializzare.
2. Le domande devono essere inviate tramite PEC.
3. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed al posteggio assegnato, unitamente alle modalità di partecipazione:
   - giorno di svolgimento della fiera
   - orario di vendita e orario per il montaggio e smontaggio delle attrezzature
   - numero ed ubicazione del posteggio
   - modalità di pagamento del plateatico e relativo importo.
6. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non da origine a rilascio di concessione di posteggio con durata pluriennale e di specifica autorizzazione amministrativa.

Art. 44
Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti emanate da Regione Lombardia.

2. Vengono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione. In via principale i criteri di priorità che verranno utilizzati per la redazione delle graduatorie saranno:

- maggiore professionalità: anzianità di iscrizione al Registro Imprese riferito all'attuale imprenditore sommata all'eventuale dante causa
- - maggiore anzianità di partecipazione alla fiera riferita all'impresa commerciale
- - in caso di parità si utilizzerà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, facendo riferimento obbligatoriamente alle varie autorizzazioni di cui è titolare.

Art. 45
Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria di anzianità.

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo.

Art. 46
Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nell'atto istitutivo.

2. Presso il SUAP dovrà essere consultabile una planimetria aggiornata della specifica fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 47
Esercizio temporaneo e fiere non calendarizzate

1. Per manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate si intendono quelle manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da Associazioni e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto:
   - la vendita da parte di operatori commerciali su area pubblica
   - l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. La richiesta di svolgimento di queste manifestazioni temporanee deve essere presentata per iscritto almeno 90 giorni prima della data effettuazione e deve contenere:
   - le generalità del soggetto richiedente
   - la data di svolgimento, il tipo di manifestazione e le modalità organizzative
   - planimetria dell'area che si intende occupare, il numero di posteggi e la loro dimensione, con indicazione precisa di quelli riservati agli operatori commerciali su area pubblica
   - le tipologie di soggetti che saranno ammessi alla manifestazione e le tipologie di prodotti messi in vendita od esposizione
   - l'impegno allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area successiva allo svolgimento della manifestazione;
   - l'eventuale richiesta di erogazione di energia elettrica per la quale si prevede un rimborso forfettario di euro 100 per un massimo di 5 giorni;
   - ogni altra informazione utile

3. La Giunta Comunale si esprime in merito all'accoglimento dell'istanza in relazione al programma di manifestazioni ed eventi che intende attuare. Il Responsabile nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione dovrà riportare:
   - il giorno e gli orari di svolgimento
   - le modalità di svolgimento
   - gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria
   - le tipologie di operatori che saranno ammessi
   - i prodotti che non dovranno essere venduti e/o esposti.

4. In occasione di manifestazioni temporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, saranno ammessi a partecipare solo operatori non professionali, fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

5. Gli oneri relativi al Canone Unico saranno a carico dei singoli partecipanti nel caso di manifestazioni organizzate dal Comune di Luino ed a carico dell'organizzatore in tutti gli altri casi.

6. Alle manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate non si applica il divieto di cui al comma 2, art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle Sagre e delle Fiere.

TITOLO V
NORMATIVA IGIENICO –SANITARIA E SICUREZZA

Art. 48
Modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio dell'attività nel mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igiene. Le merci in ogni caso non possono essere collocate al suolo.
2. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici.
3. I banchi per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono:
   a) essere idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi;
   b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad 1 metro.
4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo;
5. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi, anche in parte, dell'involucro originale dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita;
6. Tutte le merci devono essere esposte, con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.
7. E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate, a pena di sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo;
8. Tutti i banchi vendita dei prodotti alimentari debbono rispettare le norme della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 49
Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per l'esercizio della vendita nell'area di mercato, i banchi temporanei devono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.
2. Per la vendita di prodotti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti previsti dal precedente articolo, devono essere forniti di:
   a) sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60" e 65: ovvero per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
   b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
   c) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.
3. L'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alle strutture di servizio (rete elettrica, idrica e fognaria), muniti di regolare notifica igienico-sanitaria all'Azienda Sanitaria competente, è ammesso solo per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.
4. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.
5. Ciascun operatore dovrà essere dotato di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze.
6. Gli operatori commerciali su aree pubbliche che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul corretto utilizzo.
7. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli operatori commerciali su aree pubbliche - sia operanti con autonegozio che operanti con strutture mobili - hanno l'obbligo di presentare al Comune di Luino , la certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), elettrici e degli apparati termici (bruciatori fornelli friggitrici)

Art. 50
Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

1. Nell'area di mercato la vendita e la preparazione dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

Prodotti surgelati o congelati: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

Carni fresche e prodotti a base di carne: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
b) i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
c) è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
d) si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
e) le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli;
f) è vietata la cottura della carne e dei prodotti a base di carne sul posto se non all'interno degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria.

Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
b) è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
c) Sono ammesse le attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
d) il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60" ed i 65" centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

Prodotti della pesca: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

b) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
c) è vietato friggere il pesce sul posto se non all'interno degli autonegozi muniti di autorizzazione sanitaria;
d) le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

Molluschi bivalvi vivi: è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: è vietata la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi.

Vendita di funghi: è vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

Vendita di pane: la vendita del pane è subordinata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa.

2. E' facoltà del Comune di Luino disporre la riorganizzazione delle concessioni di posteggio con somministrazione al fine di razionalizzarne la distribuzione e concentrazione nel layout del mercato.

Art. 51
Gestione della Sicurezza ed Emergenza

1. La Gestione della Sicurezza ed Emergenza sono regolamentate attraverso il Layout del Mercato che individua la struttura funzionale della manifestazione ed il Piano di gestione dell'emergenza che individua i rischi dell'attività e ne definisce le modalità di gestione.
2. Il Layout del Mercato ed il Piano di Gestione della sicurezza ed emergenza sono approvati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio competente e con parere obbligatorio non vincolante della Commissione Mercato.
3. All'Ufficio competente spetta l'incarico di redigere ed aggiornare il Layout del Mercato e di dare attuazione al Piano di Gestione della Sicurezza ed Emergenza.
4. I costi di gestione della manifestazione, sicurezza ed emergenza sono ripartiti fra il Comune di Luino ed i concessionari sulla base di piani finanziari che possono essere modificati ed aggiornati nel tempo.

TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 52
Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento e la ricomposizione di dissidi tra operatori è affidata alla Polizia Locale.

Art. 53
Sanzioni

1. Per quanto non previsto dalla L.R. 6/2010 e successive modiche ed integrazioni, dalla direttiva UE e da altra normativa vigente in materia, ogni infrazione al presente regolamento è sanzionata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
2. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, è disposta dal responsabile dell'ufficio competente per un periodo massimo di venti giorni di calendario, nel caso in cui il titolare del posteggio abbia violato due volte ogni norma del presente regolamento.
3. La sospensione dell'utilizzo del posteggio è disposta dal Responsabile dell'ufficio competente per un periodo massimo di venti giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:
   a) Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al Titolo VI del presente regolamento;
   b) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
   c) L'abusiva estensione della occupazione a terra od aerea (lunghezza e profondità);
   d) Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo;
   e) La condotta degli operatori di cui all'art. 19.
4. E' applicata la sanzione accessoria della sospensione per un massimo di 20 giorni di calendario nel caso in cui il titolare di posteggio sia stato sanzionato due volte per una occupazione maggiore (il calcolo della occupazione maggiore non è calcolato sui metri quadrati bensì misurando la profondità e la lunghezza del posteggio) rispetto a quella avuta in concessione oppure in caso di sporgenza della tenda rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
5. La decadenza della concessione/autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dall'articolo 37, si applica nei seguenti casi:

a) In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
b) Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
c) Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, dal responsabile dell'ufficio competente.

6. Non può essere richiesto il rimborso per le giornate di mercato sospese sia settimanale che straordinario.
7. Per l'applicazione delle predette sanzioni si applica la procedura di cui alla legge 689/81. L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco o un suo delegato

Art. 54
Recidiva nelle violazioni

1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
2. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata e sarà comminata anche la sospensione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche sino a 20 giorni di calendario.

Art. 55
Risarcimento danni, Diffida – Esecuzione d'ufficio

1. Chiunque arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, al risarcimento dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.
2. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio competente indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione al ripristino dello stato dei luoghi prescrivendo un termine perentorio.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio alla eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 56
Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana, quelle igienico-sanitarie e quelle sul Canone Patrimoniale Unico.

Art. 57
Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente regolamento, composto da 58 articoli e dall'allegata planimetria dei posteggi, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 1 del vigente Statuto Comunale.

Art. 58
Norme transitorie e finali

1. In deroga a quanto stabilito da norme vigenti in materia e dal presente regolamento, è facoltà della Giunta Comunale individuare, per periodi di tempo non superiori a 12 mesi continuativi, nuove aree mercatali ove collocare il mercato o parte di esso sia in ordine alla tipologia merceologica che al numero dei posteggi di ciascuna area mercatale, nonché di sopprimere aree mercatali già previste.
2. In attesa della disponibilità di piazza Libertà quale luogo per il mercato dei produttori agricoli, l'area destinata a tale funzione è quella del parcheggio pubblico della strada laterale di via XXV aprile nell'area ex-Fonderia Rodari in prossimità dell'area ex-SVIT e collegata alla stessa con una rampa pedonale. E' lasciata facoltà agli operatori agricoli già presenti nel mercato di mantenere il posteggio assegnato fino al trasferimento definitivo in piazza Libertà.
3. Qualora successive disposizioni legislative o sentenze amministrative dovessero abrogare gli articoli del D.L. 34/2020 che ha disposto il rinnovo delle concessioni mercatali per 12 anni dal 01.01.2021 al 31.12.2032, le concessioni rilasciate in relazione a tale normativa dovranno essere dichiarate decadute e si procederà ad un nuovo bando di assegnazione secondo la normativa in vigore.

Luino, giugno 2022